

-30-

Verbale dell'adunanza del giorno 22 maggio 1914.

Sono presenti: il Presidente Sturges, i Consiglieri Verardo e Beneduce, il Direttore Generale Cacci e il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

1. Rimborso delle spese di acquisizione alle Compagnie autorizzate, per la cessione del 40% dei rischi assunti.

Il Direttore Generale riferisce che tanto l'On. Paria per la « Riunione Adriatica » e per le « Generali di Venezia » quanto un rappresentante della « Milane » fanno insistere perché sia risolta la questione della misura del rimborso delle spese di acquisto per le cessioni obbligate dei rischi assunti; ed il Presidente informa i Colleghi delle ulteriori pratiche fatte presso di lui dall'On. Paria, al quale egli ha riferito l'avviso espresso nell'ultima adunanza dal Comitato Permanente, che il rimborso non potesse essere accordato in misura eccedente il 62.50 per cento del premio di primo anno. L'On. Paria, ricordando che le « Generali »

cettare il 63.50, ha da prima nuovamente insistito
 su questa cifra, dicendosi fiducioso di indurre ad
 accettarla anche la «Reunione Adriatica». Da
 parte sua il Presidente, nella conversazione avuta
 con lui, non gli ha dato alcun affidamento che
 il Comitato possa recedere dal suo avviso. Oggi
 l'On. Pavia gli ha fatto sapere che spera di poter
 indurre entrambe le Società ad accontentarsi del
 63 per cento. Ed il Presidente, considerando che
 la differenza del mezzo per cento corrisponderebbe
 presumibilmente a poche migliaia di lire all'an-
 no, e ricordate le ragioni di opportunità che il
 Comitato ha già tenute presenti, si dichiara per-
 sonalmente favorevole all'accordo, anche su questa
 base.

Loj

Il Comitato, convenendo nelle considerazioni espo-
 ste dal Presidente, aderisce in massima alle conclu-
 sioni del parfait sulla base del rimborso di acquisto
 nella misura del 63%, lasciando al Direttore Gene-
 rale di prendere gli opportuni accordi per il modo
 e per la forma delle trattative, e salve le decisioni
 del Consiglio di Amministrazione.



32-

2. Assicurazioni collettive.

Il Consigliere Beneduce riferisce intorno a due progetti di assicurazioni collettive per gli appartenenti alla Camera di Commercio di Catanzaro e per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di Bagnacavallo. Questi enti avevano stipulato assicurazioni per i loro impiegati con la « Popolare » di Milano, e con la condizione che gli stessi prezzi di tariffa sarebbero stati adottati anche per la assunzione eventuale di nuovi rischi.

Ora, l'Ufficio Attuariale ha fatto opportuni saggi, rilevando che i premi relativi alla tariffa usata dalla « Popolare » sono sempre in misura insufficiente, ed in alcuni casi non lievemente inferiori ai premi puri della stessa forma assicurativa calcolati coi criteri dello Istituto Nazionale. Ma il Consigliere Beneduce fa notare che per l'Istituto esiste l'obbligo di continuità tanto per i contratti ceduti dalla Popolare quanto per le nuove assicurazioni.

Il Comitato, considerando gli impegni che derivano allo Istituto dalle acquisizioni fatte di tutta l'azienda della « Popolare » di Milano, delibera che i due progetti di assicurazione collettive

siano proposti alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3: Acquisto di annualità dovute dallo Stato.

1) Il Direttor Generale riferisce che, avendo la Società Anonima « Costruzioni ed Esercizi » con sede in Milano ottenuta dallo Stato, giusta la convenzione 10 aprile 1914, approvata con R. Decreto 3 maggio corr. N. 393, la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia secondaria a trazione a vapore ed a scartamento normale da Massa Lombarda per Imola e Castel del Rio, della lunghezza progettata di circa km. 40, si può ora procedere alla stipulazione del compromesso per l'acquisto delle annualità del sussidio chilometrico attribuite alla costruzione della linea, operazione compresa nel piano generale di massima approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il testo del compromesso, che qui di seguito si trascrive, è conforme - salvo alcuni lievi varianti concordate col rappresentante della Società comm. Vittorio Ferrari - a quello stipulato per l'acquisto delle annualità concesse per la costruzione della linea Rimini - Mercatino.

Dog



34
Il Comitato approva il compromesso, nel testo seguente, autorizzandone la stipulazione:

Art. 1^o - L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni,
in persona dei Sigg.

.....
si impegna di acquistare dalla Società Italiana Ferroviaria Anonima Costruzioni ed Esercizi le annualità di sussidio chilometrico che risulteranno assegnate dal Governo alla costruzione dei tre tronchi della Ferrovia Massa Lombarda - Imola - Castel del Rio a condizione che il valore capitale corrispondente alle dette annualità non ecceda i quattro quinti del costo di costruzione della linea ferroviaria, risultante dalla contabilità dei lavori approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici, dedotto dall'ammontare di dette spese il valore capitale del concorso degli Enti locali in un minimo non inferiore a lire un milione sessantasettemila e cinquecentocinquantesesi (1.067.556) come è indicato dall'art. 12 della relativa convenzione.

Qualora il valore capitale delle annualità di costruzione risultasse superiore ai quattro quinti della spesa di costruzione anzidetta, l'eccedenza s'intenderà costituita in pegno a favore dell'Istituto

medesimo per garanzia dei crediti dovanti dai con-
tratti di acquisto. La conditione sopra stabilita
rimarrà senza effetto nei due casi seguenti:

a) che lo Stato dichiarò non soggetto a riscatto
a sensi dell'art. 190 del Testo Unico per le ferrovie
concesse all'industria privata, 9 maggio 1912 N° 1447,
la Ferrovia Mantova-Lombarda - Imola - Castel del
Rio;

b) oppure che lo Stato dichiarò che le annualità
in cedute all'Istituto Nazionale continueranno
ad essere corrisposte per tutto il tempo prestabilito,
anche effettuandosi il riscatto della ferrovia pre-
detta.

La Società Ferroviaria Anonima Costruzioni
ed Esercizio si impegna dal canto suo a cedere al-
l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, alle suspres-
se condizioni ed a tutte le altre stabilite nel pre-
sente compromesso, le dette annualità di sussidio
chilometrico, garantendone la cedibilità nonché
la regolare ed integrale esigibilità alle scadenze
che verranno indicate dal Governo nei certificati
di cui all'art. 4.

doj

L'acquisto delle dette annualità per un pre-
sunto totale corrispettivo di L. 3.200.000 circa, sal-
vo più esatti calcoli al momento delle singole



56-

cessioni, dovrà effettuarsi anche per tronchi, ai sensi dell'art. 9 dell'atto di concessione, ed entro tre mesi dalla data in cui sarà aperto alle esecuzioni ciascun tronco con conseguente liquidazione, anche provvisoria, delle relative annualità di costruzione.

In caso di decadenza l'Istituto acquisterà la parte di annualità dovuta ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 37 del Testo Unico delle leggi sulle ferrovie entro tre mesi dal termine massimo nel quale, a monte dell'atto di concessione, e tenuto conto delle proroghe accordate, ciascun tronco avrebbe dovuto essere compiuto; quindi in entrambi i casi lo acquisto avverrà entro tre mesi dalla data in cui saranno diventate liquide le annualità o per apertura della linea o dei tronchi all'esercizio, o per dichiarata decadenza, avuto presente che la Società Italiana Ferroviaria Anonima Costruzioni ed Esercizi si è obbligata e si obbliga a non chiedere proroghe che portino il termine del compimento dei lavori o di decadenza oltre il 31 dicembre 1917.

L'impegno reciproco di cui nel presente articolo si intende in ogni caso limitato alle annualità di costruzione stabilite dal sopracitato

to atto di concessione 10 aprile 1914.

Art. 2^o La Società dovrà tre mesi prima dell'apertura all'esercizio di ciascun biennio darne preavviso all'Istituto e nel caso di decadenza provvedere l'Istituto tre mesi prima che scada il termine ultimo entro il quale i lavori avrebbero dovuto essere ultimati. Trascorso l'anzidetto termine di tre mesi stabilito pel compimento dell'operazione, senza che la Società abbia effettuato la valida cessione dell'annualità richiesta, sarà concesso alla Società stessa di addormentarsi alla cessione anzidetta entro un successivo termine di sessanta giorni, ma in tal caso la capitalizzazione dell'annualità cedenda sarà sempre fatta con riferimento al giorno di scadenza del 1^o termine fissato.

Qualora poi decorresse infruttosamente anche il secondo termine di sessanta giorni, la Società Italiana Ferroviana Anonima Costruzioni ed Esercizio, se così piacerà all'Istituto Nazionale richiedente, dovrà intendersi decaduta da ogni diritto conferitole dal presente atto compromissorio e l'Istituto Nazionale resterà pienamente liberato da ogni obbligo assunto coll'atto stesso, rimanendo in tal caso l'operazione limitata a quella parte di annua

Dr

libà che fosse già stata regolarmente ceduta, con obbligo nella Società di pagare all'Istituto a titolo di penale la somma corrispondente al cinque e centesimi venticinque per cento del valore capitale di tutte le annualità impegnate col presente compromesso, diminuite soltanto di quella parte, che fosse già stata ceduta all'Istituto.

Art. 3^o La Società Italiana Ferroviana Anonima Costruzioni ed Esercizi dichiara che dei tre tronchi costituenti la linea Massa Lombarda - Inola - Castel del Rio, il primo ed il secondo saranno aperti al pubblico esercizio non più tardi del 31 dicembre 1915, ed il terzo non più tardi del 30 giugno 1916.

Trascorso un anno e mezzo da ciascuna delle date sopra indicate e in ogni caso trascorso il 31 dicembre 1917 senza che si sia verificata la apertura dei tronchi all'esercizio o la dichiarazione di decadenza della Società, di cui al penultimo alinea dell'art. 1^o del presente atto, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sempre che lo voglia, rimarrà sciolto da ogni suo obbligo di acquisto delle annualità relative a quel tronco, restando però in ogni caso la Società tenuta alla stessa

penale di cui all'articolo precedente, limitatamente al valore capitale della annualità relativa al tronco non aperto all'esercizio al tempo stabilito.

Qualora l'Istituto Nazionale, ancorchè inutilmente decorso i termini di cui nel presente articolo, o quello di sessanta giorni fissato nell'articolo precedente, preferisca di fare adempire ugualmente il contratto e così di addivenire all'acquisto delle annualità in tutto ed in parte, la Società Italiana Ferroviana Anonima Costruzioni ed Esercizii, ove non sia stata pronunciata la decadenza della concessione, sarà tenuta a corrispondere dalla scadenza dei termini suddetti a quella dell'effettiva cessazione, l'interesse annuo del cinque e centesimi ventisei, cinque per cento sul valore capitale delle annualità che l'Istituto intende di acquistare, sempre che l'Istituto medesimo abbia dichiarata, a richiesta della Società, tale sua decisione prima dello scadere dei termini sopra detti.

Orf

Art. 4^o La Società Italiana Ferroviana Anonima Costruzioni ed Esercizii, al momento della stipulazione di comune degli atti d'acquisto sopra preveduti, dovrà produrre regolare certificato del Ministero dei Lavori Pubblici, col quale

si attesti l'apertura all'esercizio del bene, si
precisi l'ammontore delle relative annualità atti-
buite alla costruzione, indicando la data precisa
in cui dovrà aver luogo il loro pagamento, di-
chiarendo le annualità stesse al giorno medesimo
della stipulazione cedibili ed esigibili, non soggette
a vincolo alcuno nemmeno a favore dello Stato,
eccezione fatta per i vincoli che risultassero da an-
ticipazioni su certificati di lavoro, vincoli che dovran-
no trasferirsi a beneficio dell'Istituto Nazionale con-
temporaneamente all'acquisto delle annualità.

Art. 5^o L'acquisto delle predette annualità
verrà effettuato sempre per atto pubblico, al prezzo
corrispondente alla capitalizzazione delle annualità
da cedere al tasso di interesse annuo del cinque
e venticinque per cento, e cioè scontando alla data
delle singole operazioni di cessione le annualità
da cedere al tasso di interesse annuo del cin-
que e venticinque per cento.

Art. 6^o Ciascuno degli atti definitivi stipu-
lati dovrà essere notificato al Ministero dei La-
vori Pubblici ed alla Direzione Generale del Tesoro.
La Società Italiana Ferroviana Anonima

Costruzioni ed Esercizi si impegna a produrre subito regolare certificato del Ministero di Lavori Pubblici nel quale si dichiara, che per effetto dell'avvenuta notificazione l'annualità ceduta è passata in piena e assoluta proprietà dell'Istituto al quale soltanto verrà pagata confermando le scadenze delle annualità stesse e gli anni della loro durata.

Art. 7º Per il caso che per qualsiasi causa ed in applicazione della Legge di concessione delle Ferrovie all'industria privata dovesse venir meno la corresponsione da parte dello Stato delle annualità oggetto del presente compromesso, la Società si obbliga a versare all'Istituto Nazionale il valore capitale delle annualità non ancora pagate, il quale sarà determinato mediante lo sconto delle annualità medesime ad un saggio pari al saggio medio di rendimento netto dei Titoli del Debito Pubblico Italiano consolidato tre e cinquanta per cento annuo, secondo i corsi della Borsa di Roma durante il bimestre precedente la data del provvedimento in conseguenza del quale venisse a mancare il pagamento delle annualità, aumentato dello saggio dell'uno per cento.

drj



L'Istituto avrà però sempre diritto almeno ad una somma pari al prezzo originario di acquisto delle annualità diminuite della quota parte ammortizzata colle annualità riscosse fino alla data del provvedimento suaccennato? A garanzia del credito dell'Istituto Nazionale verso la Società Italiana Ferroviana Anonima Costruzioni ed Esercizii, questa vincola sin d'ora a favore dell'Istituto tutte le somme delle quali potrà risultare credito verso lo Stato in conseguenza del provvedimento suaccennato.

Art. 8: La Società Italiana Ferroviana Anonima Costruzioni ed Esercizii avendo ottenuto dal Monte di Pietà delle Opere Pie di S. Paolo in Torino un'apertura di credito in conto corrente vincolando a favore di esso Monte, a norma dell'articolo 37 del Testo Unico delle leggi 9 maggio 1912 N. 1447, la sovvenzione attribuita alla costruzione, in base ai certificati di avanzamento dei lavori, la Società stessa autorizza fin d'ora l'Istituto Nazionale a versare tutto il prezzo dell'acquisto della sovvenzione governativa unicamente nel conto corrente aperto presso il detto Monte, e ciò in via irrevocabile, e con piena ed assoluta liberazione a scarico delle

Istituto Nazionale medesimo. La Società stessa inoltra si riserva la facoltà di rilasciare al detto Monte di Pietà mandato irrevocabile affinché questo sia facultato a cedere, in luogo e rappresentanza della Società, le annualità sopradette, all'Istituto Nazionale. Le secondo le condizioni pattuite fra la Società e l'Istituto stesso riscuotendone direttamente le importazioni, salvo liquidazione dei relativi conti di dare e avere esclusivamente fra il Monte e la Società.

Nel caso che tale mandato fosse effettivamente conferito esso sarà tutto comunicato all'Istituto Nazionale, il quale, prendendone atto, si impegnerà a non dar corso all'operazione, se non previo consenso del Monte, fermo rimanendo l'obbligo di versare ad esso Monte l'ammontare delle somme corrispondenti alla annualità acquistata.

Rimane pure convenuto che l'Istituto Nazionale, Dij le non potrà incontrare responsabilità od onere qualsiasi verso chiunque per il mancato acquisto nei termini previsti, quando ciò avvenga per difetto della regolare partecipazione di cui all'art. 4 per parte della Società o di chi per essa.

L'Istituto Nazionale inoltre si obbliga, sempre in relazione alla apertura di detto conto corrente dal Monte di Pietà alla Società, a rilasciare

per ogni certificato di avanzamento dei lavori che la Società presenterà al Monk, una lettera del proprio legale rappresentante, colla quale si attesti che il detto certificato concerne quote di sovvenzione che rientrano nella convenuta operazione.

Art. 9^o Ad esuberanza si conferma che l'acquisto di cui nel presente compromesso deve intendersi stipulato a condizione sospensiva, nel senso che gli atti di cessione verranno stipulati soltanto quando il Governo avrà autorizzato l'apertura all'esercizio di ciascuno dei tre tronchi con liquidazione delle rispettive annualità di sussidio chilometrico o avrà emesso il decreto di decadenza della Società concessionaria nel caso previsto dall'art. 3^o alinea ultimo del citato testo unico.

Il presente compromesso non più tardi di 30 (trenta) giorni dalla sua stipulazione dovrà essere notificato a cura e spese della Società Italiana Ferroviaria Anonima Costruzioni ed Esercizio, ai Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, e la Società si impegna a produrre lettera ufficiale dei detti Ministri, da cui risulti che essi hanno preso atto della notifica loro fatta e delle patruzioni contenute nello stesso compromesso circa il futuro acquisto

da parte dell'Istituto Nazionale delle annualità di cui trattasi.

Art. 10^o: A garanzia degli impegni dovanti dal presente compromesso e della completa e regolare esecuzione dei contratti d'acquisto nei modi e termini stabiliti, la Società Italiana Ferroviaria Anonima Costruzioni ed Esercizio, costituisce a favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la cauzione di L. 60.000, (sei sessantamila) rappresentata da Buoni del Tesoro che già furono consegnati all'Istituto.

Tali buoni saranno fruttiferi a favore della Società, e la cauzione verrà integralmente liberata, non appena effettuata la valida cessione di tutte le annualità come sopra assegnate dallo Stato per la costruzione della Ferrovia, o di quella parte di essa, che nel caso di decadenza della concessione, fosse stata a suo favore liquidata;

Dej

Art. 11^o: Tenuta presente la disposizione del 1^o comma dell'art. 16 della legge 4 aprile 1912, N. 305 relativa all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, resta inteso che qualora una tassa imposta e appravio qualsiasi venisse a colpire

annualità anche dopo effettuata la cessione, la Società Italiana Ferroviaria Anonima Costruzioni ed Esercizi se ne assume fin da ora il rimborso all'Istituto medesimo per tutta la durata della cessione stessa.

Art. 12: La Società Italiana Ferroviaria Anonima Costruzioni ed Esercizi assume tutti gli obblighi del presente atto per sé ed i suoi successori.

Art. 13: Le spese tutte del presente atto e conseguenti, compreso il costo di una copia in forma esecutiva del medesimo per l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sono a totale carico della Società Italiana Ferroviaria Anonima Costruzioni ed Esercizi a carico della quale staranno pure tutte le eventuali spese che l'Istituto Nazionale fosse per sopportare in dipendenza di qualsiasi atto, che esso dovesse fare nell'interesse della Società Italiana Ferroviaria Anonima Costruzioni ed Esercizi per gli effetti della presente convenzione.
(segue dichiarazione di domicilio delle parti)

2) Sentite poi le comunicazioni del Direttore Generale, il Comitato approva l'acquisto delle annualità

di sussidio chilometrico concesse alla "Società Anonima per Trazione nel Valdarno Superiore" per la costruzione della linea tranviaria elettrica Langhirvanni Valdarno - Monterarchi, autorizzando la stipulazione del relativo atto secondo il testo che qui di seguito si trascrive:

I

Il Signor nella spiegata sua qualità e nell'interesse della nominata Società, vende e cede all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, come sopra rappresentato, le 50 annualità anticipate di L. 18.491,35 ciascuna, le quali dovranno pertanto essere pagate dallo Stato all'Istituto medesimo a decorrere dal 9 maggio 1914, nell'intesa che la prima delle stesse annualità verrà così a maturare col 9 maggio 1915 e le rimanenti ad eguale scadenza di ciascun anno successivo.

(H)

II

Detta vendita e cessione delle 50 annualità di L. 18.491,35 ciascuna, si è concordata per la somma di L.; la quale rappresenta, tenuto conto della data del pagamento, lo sconto delle annualità medesime al saggio del 5.25%, che il Signor quale rappresentante della Società Anonima per la Trazione nel Valdarno Superiore dichiara di avere

già ricevute e ne dà perciò all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ampia e formale quietanza.

III

Il Sig. nella detta sua rappresentanza, garantisce all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni la realtà del credito ceduto e la esigibilità in eguale alle sopra enunciate scadenze delle relative annualità, sino a completa loro estinzione, obbligandosi per ogni ritardo, che avesse a verificarsi nei pagamenti delle annualità cedute, anche non dipendenti dalla Società, a compensare l'Istituto, col pagamento dell'interesse del 5.25% sulla somma in mora dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo pagamento.

Qualora una tassa, imposta o aggravio qualsiasi venisse a colpire dette annualità, la Società cedente si obbliga a rimborsare l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per tutta la durata dell'onere stesso.

IV

Ogni spesa dell'atto presente e delle relative notifiche, è a totale carico della Società cedente.

(Segue dichiarazione del domicilio delle parti.)

Dopo di ciò, il Presidente dichiara sciolto

In l'adunanza

Il Presidente del Consiglio

[Signature]

Il Direttore Generale

[Signature]

Il Cons.^{ro} Segretario, *[sponsore]*

[Signature]

